

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE

(Approvato con deliberazione della Assemblea soci del 14/05/2019)

ARTICOLO 1

OGGETTO REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, le procedure selettive preordinate all'accesso agli impieghi presso la società MONTEFELTRO servizi.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

1. Le selezioni disciplinate dal presente Regolamento si svolgono con modalità che

garantiscano imparzialità e trasparenza e che assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove del caso, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ai sensi dell'art.35,comma 3 del d.lgs.165/2001.

2. le selezioni devono essere impostate con la finalità di consentire l'apprezzamento e la valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini e delle motivazioni

possedute dai candidati, in relazione alle posizioni di lavoro ed ai ruoli aziendali da coprire.

3. Per motivi gestionali o per particolari tipologie di selezioni la società può stabilire di affidare lo svolgimento dell'intera selezione o di una o più parti di essa a soggetti esterni alla stessa dotati della necessaria professionalità ed esperienza.

4. Salva diversa disposizione del bando, tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la

procedura selettiva avvengono mediante pubblicazione delle stesse sul sito web della società e sulla piattaforma informatica .

ARTICOLO 3

TIPOLOGIE DI SELEZIONE

1. L'assunzione agli impieghi presso la società avviene tramite procedure selettive :

- a) per concorso pubblico per esami;
- b) per concorso pubblico per soli titoli e colloquio ;
- c) per concorso pubblico per titoli ed esami;

ARTICOLO 4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO

IL BANDO DI SELEZIONE

1. Le selezioni di cui al precedente articolo 3 sono indette in esecuzione del Piano Occupazionale approvato dall'assemblea dei soci .
2. Attraverso la determinazione di cui al precedente comma 1 viene approvato altresì il bando di concorso. Esso indica la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui al precedente articolo 3, e contiene i seguenti ulteriori elementi:
 - a) il numero dei posti messi a concorso, nonché la relativa categoria e il relativo profilo professionale;
 - b) il numero dei posti riservati ai dipendenti della società, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
 - c) il numero dei posti eventualmente riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva, se la stessa risulta già rispettata o è prevista in altre procedure selettive;
 - d) la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
 - e) l'eventuale previsione di forme di preselezione;
 - f) i requisiti soggettivi, generali e particolari richiesti per l'ammissione alla selezione e per l'assunzione;
 - g) il termine e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
 - h) il numero e la tipologia delle prove d'esame e le relative materie;
 - i) il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati;
 - l) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove ed il punteggio massimo ottenibile, ovvero le modalità per la loro definizione;
 - m) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

n) le modalità attraverso cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

o) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.

3. Salva diversa disposizione del bando, i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili ai fini della progressione nella graduatoria di merito devono essere maturati entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono permanere fino al momento dell'assunzione. Per particolari requisiti il bando può stabilire un momento diverso da quello del termine ultimo di presentazione delle domande.

ARTICOLO 5

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione è pubblicato sul sito della società ,piattaforma elettronica e trasmesso in copia al locale Centro per l'Impiego, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, agli enti e alle associazioni preposte alla tutela delle categorie protette, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali di dipendenti e dirigenti.

2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per le selezioni a posti a tempo indeterminato non può essere di norma inferiore a 30 giorni. Per le selezioni preordinate al reclutamento di personale a tempo determinato, la presentazione delle domande di partecipazione è stabilito dal bando e può avere anche durata inferiore a 30 giorni.

ARTICOLO 6

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Il bando prevede le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito nel bando è perentorio. Salva diversa disposizione del bando, entro il termine fissato la domanda deve pervenire al Comune di Rimini.

2. La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata alla società e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualunque altro mezzo stabilito nel bando.
3. La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo le modalità indicate nel bando e deve essere sottoscritta dal candidato con firma non autenticata, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Alle domande di partecipazione alle selezioni sono applicabili le disposizioni dettate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine fissato dal bando, la società esamina le domande pervenute e dispone l'ammissione dei candidati alla selezione.
2. Salva diversa disposizione del bando, tutti i candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine e delle modalità stabiliti dal bando sono ammessi alla selezione. L'ammissione viene disposta con riserva di accertamento del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla selezione. All'atto dell'assunzione dei vincitori la società verifica l'effettivo possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e dei titoli eventualmente utili alla progressione in graduatoria e, in caso di esito negativo dell'accertamento, adotta le misure previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ente conserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
3. La pubblicazione sul sito web della società del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni. L'elenco dei candidati esclusi viene inserito sul sito web della società in apposita sezione, l'accesso alla quale è riservato ai titolari di interesse qualificato alla relativa conoscenza. Nel bando di concorso viene dato atto di tale forma di comunicazione ai candidati.

4. Ove sia riscontrata l'esistenza di irregolarità non sanabili, l'Ente dispone l'esclusione del candidato dalla selezione.

ARTICOLO 9

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Nei casi indicati al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), lo svolgimento delle operazioni selettive è affidato ad una commissione esaminatrice, nominata con le modalità e in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.
2. La commissione è nominata dall'organo amministrativo di ed è presieduta da un dirigente della società
3. La commissione è composta da un minimo di tre membri ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti.
4. Ai componenti esterni spetta un compenso che l'organo amministrativo stabilisce in base alla professionalità e all'impegno richiesto e che risulta già comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio
5. Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e delle lingue straniere la commissione può essere integrata con membri aggiunti. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione delle prove di cui al presente comma si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.
6. Ove sia prevista la prova attitudinale, la commissione esaminatrice si avvale di un esperto in materia, a seconda dei casi, nominato in qualità di componente della commissione stessa, o in qualità di membro aggiunto.
7. Per specifiche esigenze organizzative la commissione si avvale altresì di personale di vigilanza e di altro personale che assolva tutti i compiti inerenti allo svolgimento delle prove d'esame.
8. La commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi

componenti ed a votazione palese

9. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza dei componenti salvo che per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame.

ARTICOLO 10

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice, osserva il seguente ordine dei lavori:
 - a. esamina la determinazione dirigenziale di indizione della selezione, il bando e le eventuali successive determinazioni dirigenziali rilevanti e pertinenti;
 - b. esamina le disposizioni del presente Regolamento;
 - c. prende atto dell'avvenuta ammissione dei candidati;
 - d. determina, ove necessario, i criteri per la valutazione dei titoli, qualora previsti;
 - e. determina i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali;
 - f. stabilisce gli ausili e fissa i tempi aggiuntivi eventualmente necessari a seguito di specifica richiesta da parte di candidati portatori di handicap e comunica le proprie determinazioni agli interessati;
 - g. stabilisce il calendario delle prove d'esame e lo comunica ai concorrenti con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata per le prove;
 - h. stabilisce i tempi ed il termine del procedimento selettivo e li rende pubblici;
 - i. predispone le prove di esame scritte o pratiche e le somministra ai candidati, sovrintendendo e controllandone lo svolgimento;
 - j. valuta le prove suddette ed attribuisce i voti a ciascun concorrente;
 - k. comunica l'esito delle prove e dispone affinché i candidati idonei vengano convocati per la prova orale con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata per la prova stessa;
 - l. cura lo svolgimento della prova orale e ne valuta i risultati;
 - m. trasmette gli atti all'organo amministrativo cui compete l'approvazione degli atti della commissione esaminatrice;

ARTICOLO 11

PROVE D'ESAME

- 1) Le prove d'esame si distinguono in:

- a. prova scritta;
- b. prova pratica,
- c. prova attitudinale,
- d. prova orale.

2) Il bando di selezione stabilisce la tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

ARTICOLO 12

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

- 1) Salvo che le date delle prove non siano già state fissate nel bando di selezione o comunque in un momento anteriore, nella riunione di insediamento, la Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove d'esame.
- 2) Il calendario delle prove d'esame è pubblicato sul sito internet della società nella data stabilita dal bando di selezione. Contestualmente sono comunicate ai concorrenti tutte le disposizioni stabilite dalla Commissione esaminatrice in ordine alle modalità ed ai criteri di svolgimento e di valutazione delle prove stesse.

ARTICOLO 13

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E DEI CANDIDATI

- 1) La commissione esaminatrice, antecedentemente all'ora fissata per l'inizio delle prove, si riunisce per predisporre le tracce da sottoporre ai candidati ai sensi dei successivi commi.
- 2) Ai fini della scelta delle tracce la commissione opera a maggioranza dei componenti. I commissari dissenzienti hanno il diritto-dovere di esplicitare nel verbale della seduta la motivazione del proprio dissenso.
- 3) La commissione esaminatrice prepara e valida tre tracce per ciascuna prova scritta.
- 4) Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Esse sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.
- 5) All'ora stabilita per ciascuna prova il Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei

tre pieghe o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere;

6) Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;

7) Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, comunque, su fogli forniti dalla commissione stessa. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

8) La commissione esaminatrice, cura l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari;

9) I concorrenti devono rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nei commi precedenti, nonché quelle dettate dal bando di selezione e quelle stabilite dalla commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni stesse o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

10) Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino. Ove le prove siano due o più, la busta grande è munita di linguetta staccabile.

11) Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o al personale di vigilanza. Il presidente della commissione appone la propria firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa.

ARTICOLO 14

SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE

- 1) Le prove pratiche sono intese all'accertamento delle capacità e delle abilità possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai ruoli aziendali messi a concorso.
- 2) Esse possono consistere nello svolgimento di attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici, nell'utilizzo della videoscrittura, nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, e di strumentazioni tecnologiche e materiali inerenti le mansioni, nella simulazione di interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo, ivi compresa la realizzazione di opere e/o manufatti.
- 3) Prima dell'inizio delle prove pratiche la Commissione esaminatrice predispone le prove a cui sottoporre tutti i candidati della giornata. La Commissione esaminatrice stabilisce poi i criteri e le modalità di valutazione delle prove, al fine di motivare i punteggi che ad esse verranno attribuiti.
- 4) Dopo aver ammesso i candidati nei locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame, la Commissione procede all'accertamento dell'identità personale dei candidati e alla consegna a ciascuno di essi del materiale occorrente per lo svolgimento della prova.
- 5) Per lo svolgimento della prova pratica i candidati dovranno disporre in eguale misura di identici materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni, di egual spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova stessa.
- 6) Ove se ne presenti la necessità, le prove pratiche possono essere espletate in più sedi e in date diverse.
- 7) Qualora non sia possibile inserire in un plico sigillato gli elaborati della prova pratica, la Commissione esaminatrice dovrà procedere immediatamente al termine di ogni singola prova, alla relativa valutazione.

ARTICOLO 15

SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE

- 1) La prova orale è pubblica e deve svolgersi in un'aula di capienza idonea ad assicurare la partecipazione di pubblico.
- 2) Preliminarmente all'inizio delle prove, la commissione esaminatrice predetermina, con le stesse modalità di scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti devono presentare un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di complessità e di difficoltà. Se la prova si svolge in più giornate la scelta dei quesiti è effettuata all'inizio di ogni giornata con la stessa procedura del primo giorno. La commissione predispone un numero di quesiti superiore al numero dei concorrenti.
- 3) I candidati sono ammessi alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla commissione esaminatrice che, di norma, viene stabilito durante la prima prova d'esame sorteggiando di fronte ai candidati una lettera dell'alfabeto
- 4) La commissione esaminatrice stabilisce il numero delle domande da proporre ai candidati. I quesiti sono scelti dal concorrente per sorteggio.
- 5) Terminata la prova orale di ciascun candidato, la commissione esaminatrice procede alla valutazione della stessa attribuendo il relativo punteggio.
- 6) Al termine di ogni seduta un elenco degli esaminati riportante il voto conseguito viene inserito sul sito internet dell'Ente ed affisso alla porta della sede in cui si sono svolte le prove orali. Per i candidati risultati non idonei verrà affissa alla porta della sede in cui si sono svolte le prove orali solo l'indicazione di non idoneità. In tal caso il voto conseguito viene pubblicato sul sito internet in apposita sezione ad accesso riservato ai titolari di interesse.

ARTICOLO 16

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI

- 1) Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, ivi compresa la valutazione delle prove dei candidati, si redige per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

ARTICOLO 17

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

- 1) La commissione esaminatrice, terminata la selezione, forma la graduatoria di merito dei candidati.
- 2) La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

ARTICOLO 18

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

- 1) Ricevuti gli atti dalla Commissione esaminatrice, l'organo amministrativo approva le operazioni concorsuali, dopo averne verificata la regolarità, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.

ARTICOLO 19

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

- 1) Successivamente all'approvazione degli atti della selezione e della relativa graduatoria, i candidati risultati vincitori sono invitati:
 - a. a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico;
 - b. a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
- 2) Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3) Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale.
- 4) Nel contratto individuale di lavoro devono essere indefettibilmente riportati:
 - a. la data di inizio del rapporto di lavoro e l'eventuale termine finale, in caso di stipulazione di contratto a tempo determinato;
 - b. la categoria, la posizione economica e il profilo professionale di inquadramento;

- c. la durata del periodo di prova;
- d. la struttura di prima assegnazione;

Viene garantito pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso al lavoro ai sensi del d.lgs.n.198/2006.

ARTICOLO 20

EFFICACIA ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

- 1) L'organo amministrativo disciplina la durata temporale dell'efficacia delle graduatorie. Nel periodo di validità le graduatorie possono essere utilizzate per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nella medesima categoria e nello stesso profilo professionale .

ARTICOLO 21

Divieto di Pantouflage

Ai sensi , del comma 16-ter dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 prescrive, in primo luogo, che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Quanto non previsto nel presente regolamento si richiama il d.lgs.n.175/2016